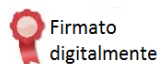


Pubblicato il 14/01/2021

N.00115 ~~2021~~ REG.PROV.CAU.
N. 05171/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5171 del 2020, proposto da

Vincenzina Parente, rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio Nitti, Giancarlo Marzo, con domicilio digitale saverio.nitti@pec.polisavvocati.com; avv.giancarlomarzo@legalmail.it;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Laura Consolazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale, in Napoli, via S. Lucia, 81;

nei confronti

Azienda Agricola di De Donato Federica, Erminia Maiuri, Lucia Martone, Carmine Rinaldi, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto Dirigenziale della Regione Campania – Giunta Regionale della

Campania n. 157 del 3.8.2020 (pubblicato sul BURC del 10.8.2020) recante: “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Approvazione Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani – Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1. – bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii. – pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017.” e della relativa graduatoria unica regionale definitiva nonché di tutti i suoi allegati ovvero: a) elenco domande ammissibili e già finanziate; b) domande ammissibili e finanziabili; c) domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando; d) domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo; e) domande non ammissibili a valutazione. Il tutto in modo particolare nella parte in cui la domanda del ricorrente è inserita tra le domande ammissibili ma non finanziabili e alla stessa è attribuito l’erroneo punteggio di 56 punti e una spesa ammissibile di € 51.538,99;

- del Decreto Dirigenziale n.28 del 3.2.2020 della Regione Campania di presa d'atto dell'approvazione delle graduatorie provinciali provvisorie rettificata (elenco SISMAR) con cui sono stati pubblicati “gli elenchi accorpati di tutte le domande ammissibili, non ammissibili a valutazione e non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo”, di tutti i relativi elenchi provvisori ed ivi compreso l’elenco delle domande ammissibili nella parte in cui è stata ricompresa la domanda della sig.ra Parente con un punteggio di 56 e una spesa ammissibile di € 51.538,99

- del Decreto Dirigenziale n.127 del 20.4.2020 della Regione Campania recante “Approvazione dell'elenco delle Domande immediatamente finanziabili” e del relativo elenco nella parte in cui non ricomprende la domanda della sig.ra Parente;

- del documento check list istruttoria e del verbale/provvedimento attributivo dei punteggi per la domanda presentata dalla sig.ra Parente, nella parte in cui alla stessa sono attribuiti esclusivamente 56 punti e di tutti i documenti di check list nella parte in cui sono stati attribuiti solo 56 punti alla ricorrente, ivi comprese tutte le

relative tabelle di valutazione;

- dei decreti di approvazione delle graduatorie provvisorie provinciali e delle relative Graduatorie provvisorie provinciali, nella parte in cui la domanda della sig.ra Parente è considerata ammessa ma con il punteggio di soli 56 punti e ammessa alla spesa per € 51.538,99, in modo particolare del DRD n. 498 del 28.11.2019 di approvazione della Graduatoria Provvisoria Provinciale di Salerno e del successivo DRD n. 35 del 3.02.2020 emesso dal Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Salerno, recante rettifica della graduatoria precedentemente approvata;

- ove occorra del non conosciuto provvedimento di cui alla nota prot. n. 361502 del 30.07.2020 U.O.D. 50.07.14 che contiene gli elenchi provinciali definitivi delle domande ammissibili, non ammissibili e non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo per la Provincia di Salerno, nella parte in cui alla domanda della ricorrente è attribuito esclusivamente il punteggio di 56 punti;

- della nota priva di protocollo del 30.12.2019 del tecnico istruttore del Servizio provinciale di Salerno (conosciuta all'esito dell'accesso agli atti ovvero trasmessa con nota prot.n.27398 del 15.1.2020) indirizzata al Dirigente del STP di Salerno e con la quale si conferma per le motivazioni ivi indicate il punteggio di 56 assegnato alla ricorrente;

- di tutti gli atti agli stessi presupposti, connessi e consequenziali ai provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Viste le disposizioni straordinarie di cui all'art. 25, co. 1 e 2, del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020, convertito con legge n. 176 del 18.12.2020, come modificato con l'art. 1, co. 17, del decreto-legge n. 183 del 31.12.2020, a mente del quale alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio che si svolgono dal 9 novembre 2010 al 30 aprile 2021 si applicano le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge n. 28 del 30.4.2020, convertito in legge n. 70 del 25.6.2020 e, fatta salva la facoltà di chiedere la discussione orale mediante collegamento da remoto o di depositare in alternativa note di udienza, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 la dott.ssa Gabriella Caprini, uditi per le parti gli avvocati con modalità da remoto in videoconferenza e trattenuto il ricorso in decisione ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020, convertito con legge n. 176 del 18.12.2020, come modificato con l'art. 1, co. 17, del decreto-legge n. 183 del 31.12.2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto che, *prima facie*, il ricorso appare suffragato dall'elemento del *fumus boni iuris*, atteso che:

a) il bando, unica *lex specialis* regolante la procedura, stabilisce, per il criterio di selezione n. 5.2. tra le modalità di attribuzione del punteggio esclusivamente quanto segue: “richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3”, senza che possa assumere alcun valore dispositivo la successiva circolare n. 0215079 del 03.04.2019 secondo il cui disposto “Oggi 2019 è necessario verificare l'adesione effettiva e quindi la polizza assicurativa 2018”, sicché ingiustificata risulterebbe l'omessa attribuzione dei due punti, avendo parte ricorrente allegato la richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo per la campagna 2018 alla domanda di aiuto, inserendola nella cartella certificazioni;

b) quanto all'omessa attribuzione di punteggio per gli ulteriori profili dedotti

(punteggio per le aziende con SAT (Superficie Agricola Totale) prevalentemente ubicata nelle macroaree C o D con progetti di sviluppo interessanti la filiera olivicola, castanicola e cerealicola, investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta, nuove macchine ed attrezzature che consentono la riutilizzazione della sostanza organica vegetale delle coltivazioni e/o proveniente dagli allevamenti nel terreno – compostiera, punteggio assegnato alle aziende che realizzano almeno uno dei seguenti investimenti: utilizzo acqua piovana sistemi idraulici di recupero e riuso dell'acqua):

considerato che le negative valutazioni in ordine alla non accoglibilità non reggono alle censure di una inadeguata valutazione dell'attendibilità delle controdeduzioni della parte, la quale ha spiegato nella sede procedimentale e giurisdizionale una giustificazione tecnica altrettanto plausibile ed attendibile di quanto asserito dalla commissione valutativa e, nella specie, dal tecnico istruttore;

“Ritenuto che, ai fini dell'esercizio di un sindacato giurisdizionale rispondente ai canoni di effettività della tutela ex articolo 6 CEDU ed ex articolo 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, il vaglio in sede processuale deve configurarsi come esteso alla intrinseca attendibilità e correttezza delle asserzioni e valutazioni tecniche delle parti, non potendo arrestarsi ad un'attendibilità privilegiata delle prospettazioni fattuali della Pubblica Amministrazione, la quale deve quindi adempiere ad un onere motivazionale rafforzato in riferimento al piano confutatorio della ricostruzione operata da parte ricorrente, il che nella specie è rimasto carente” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, ord. n. 02406 del 16/12/2020);

Ritenuto che al pregiudizio lamentato può avviarsi disponendo l'ammissione della domanda di parte a valutazione da parte dell'amministrazione, con adeguato riesame confutatorio delle controdeduzioni;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria

impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale – come da richiesta a verbale di parte ricorrente, la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si

procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, unitamente all'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, in caso di esito favorevole del riesame, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito del riesame, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 8 giugno 2021;

Ritenuto equo disporre la compensazione delle spese della presente fase tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza):

A) dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione;

B) accoglie l'istanza cautelare di cui in epigrafe e per l'effetto:

a) sospende l'efficacia dei provvedimenti gravati ai fini del riesame;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 8.06.2021.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021, mediante collegamento da remoto in videoconferenza con il sistema Microsoft Teams, secondo quanto previsto dall'art. 25, co. 2, del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020, convertito con legge n. 176 del 18.12.2020, modificato con l'art. 1, co. 17, del decreto-legge n. 183 del 31.12.2020, con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Giuseppe Esposito, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Gabriella Caprini

IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO